

CIRCOLARE N. 27/2004

**I.R.A.P.: violazione della VI Direttiva U.E. –
sentenza della Cassazione per i soggetti
privi di organizzazione -
Istanza di rimborso**

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

Come ampiamente commentato con la Circolare di Studio n. 24/2004 (disponibile nella sezione "iscritti" del sito www.fiscoimpresa.com), presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo è in discussione la questione di compatibilità dell'IRAP con le normative comunitarie; infatti, il giudizio sollevato verte sulla presunta violazione dell'art. 33 della VI Direttiva che vieta agli stati membri di introdurre "qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra di affari".

Inoltre, con sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004, la Corte di Cassazione si è espressa definitivamente per la prima volta su un contenzioso conseguente ad un'istanza di rimborso presentata da un professionista – senza un proprio studio ma con beni strumentali e collaboratori occasionali – a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001. Con la citata sentenza la Cassazione conferma ed approva la giurisprudenza di merito formatasi finora e tesa ad escludere l'applicazione dell'IRAP alle attività professionali svolte in assenza di organizzazione.

In relazione alle eventuali conseguenze "positive" per il contribuente derivanti dall'esito della causa di fronte alla Corte di Giustizia U.E. e alla citata sentenza di Cassazione, si ritiene opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973. Detta norma consente al soggetto che ha effettuato versamenti diretti, tra cui sono compresi i pagamenti in acconto e a saldo dell'I.R.A.P. (anche se avvenuti per compensazione) di presentare apposita istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data dei versamenti stessi, nel caso, tra l'altro, di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

Ne consegue che solo presentando l'istanza entro il prossimo 30 novembre si può avere la certezza di ottenere (nel caso in cui venga dichiarata l'illegittimità della legge italiana) la restituzione anche degli acconti versati nel novembre del 2000.

In secondo luogo la preoccupazione è che la Corte UE, ancorché si pronunci per l'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria, sterilizzi gli effetti della decisione per il passato, specificandone l'irretroattività (in udienza il Governo italiano ha effettivamente chiesto che l'eventuale sentenza di incompatibilità non abbia effetti retroattivi e la Commissione UE ha manifestato il proprio accordo in tal senso).

In tal caso, quindi, solo chi abbia già instaurato il contenzioso, o perlomeno presentato la richiesta di rimborso, avrà la possibilità di vedere soddisfatta la propria pretesa.

Si precisa ulteriormente che secondo le risultanze dell'udienza non dovrebbero beneficiare della restituzione i contribuenti che hanno fatto la definizione automatica ovvero il condono tombale; tale peraltro è la posizione dell'Agenzia delle Entrate che con C.M. 25 marzo 2003 n. 18/E, relativamente alle richieste di rimborso presentate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, ebbe a precisare che ai sensi dell'art. 7 comma 13 e dell'art. 9 comma 9 della L. n. 289/2002 *"la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento ... all'applicabilità di esclusioni"*. Pertanto, prosegue la circolare ministeriale, *"il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli articoli 7 e 9 rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria e, di riflesso, rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, ad ogni contenzioso derivante da esse"*.

L'istanza di rimborso va presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (ovvero alla Regione se fosse quest'ultima a gestire l'imposta) in carta semplice a mano o a mezzo raccomandata A/R.

L'istanza deve essere presentata tempestivamente nei prossimi giorni **al massimo entro il 30 novembre** (o altro giorno precedente) data di scadenza di 48 mesi dal versamento del secondo acconto I.R.A.P. di novembre 2000 (in scadenza il 30 novembre 2000) che si intende far valere a rimborso, e comunque entro la data della sentenza.

All'istanza di rimborso devono essere allegati le copie dei modelli F24 di versamento dell'I.R.A.P..

Dopo la presentazione dell'istanza di rimborso, il contribuente potrà presentare **ricorso** alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992):

- dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, ma entro il termine di prescrizione di 10 anni (art. 2946 codice civile) nel caso in cui l'Ufficio delle Entrate respinga l'istanza mediante il cosiddetto "silenzio-rifiuto";
- entro 60 giorni dall'eventuale notifica del provvedimento di rigetto (parziale o totale) da parte del citato Ufficio. In quest'ultimo caso è opportuno attivarsi con sollecitudine, comunicandolo allo Studio, onde poter presentare ricorso entro il termine perentorio dei 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Per tutti i propri clienti lo studio predisporrà l'istanza che verrà inviata per la firma e/o il completamento di dati in esclusivo possesso dei clienti stessi (ad esempio data di pagamento dei saldi e acconti I.R.A.P.), unitamente alle istruzioni per il deposito presso il competente ufficio.

Ovviamente, lo studio è a disposizione per la presentazione delle istanze di chiunque altro fosse interessato.